



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8 DEL 25-03-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – DECORRENZA DAL 01.01.2024

L'anno **duemila ventiquattro** addi **venticinque** del mese di **Marzo**, alle ore **18:00**, presso la Sala delle Adunanze, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
MONTI ALESSANDRO	X	
GNOCCHI MARIA ROSA	X	
SABATELLA MARCO		X
VITALE EMANUELE	X	
MELFI DANIELA		X
TAMBURINI MASSIMO	X	
RUFFONI LUCA		X

Componente	Presente	Assente
FERRARI FILIPPO	X	
LOMBARDI MANUELA	X	
DI GREGORIO VLADIMIRO	X	
BONECCHI CARLA		X
FARINA ALFREDO		X
RAMONI FULVIO		X

Numero totale PRESENTI: 7 – ASSENTI: 6

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO **DR. SSA GIULIA DI NUZZO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALESSANDRO MONTI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito con decorrenza dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- la disciplina della TARI, contenuta nei commi dal 641 al 668, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, tra cui la "predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »»;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA in materia di determinazione delle tariffe TARI e di regolazione della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della TARI attualmente vigente, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30.07.2020 e modificato con successivi atti consiliari n. 25 del 30.06.2021 e n. 57 del 22.12.2022;

ESAMINATE le modifiche apportate allo schema di Regolamento per l'applicazione della TARI – tassa rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 5-quinquies, Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, e modificato dall'art. 43, co. 11, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, che prevede che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al*

comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione delle modifiche del Regolamento per l'applicazione della TARI – tassa rifiuti;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

Udita l'illustrazione da parte del Consigliere Vitale (Gruppo Baveno in Comune) il quale segnala l'introduzione di una nuova tariffazione da applicare alle abitazioni destinate alle locazioni brevi anche al fine di incentivare e promuovere gli affitti lunghi per le famiglie, un trattamento agevolato per gli studenti fuori sede e modifiche alla distribuzione delle rate;

Udito l'intervento del Consigliere Di Gregorio (Gruppo Comunisti per Baveno) il quale esprime condivisione in merito alla nuova impostazione della categoria case vacanze e in merito alle relative finalità;

Udite le dichiarazioni di voti che si riportano:

Ferrari per il gruppo “Baveno in Comune”: Favorevole;

Di Gregorio per il gruppo “Comunisti per Baveno”: Favorevole;

CON VOTI favorevoli n. 7, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento per l'applicazione della TARI”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30.07.2020 e modificato con successivi atti n. 25 del 30.06.2021 e n. 57 del 22.12.2022, come evidenziate nell'allegato "A" che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE il testo definitivo del Regolamento come sopra modificato, di cui all'allegato

"B" che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;

4. DI PRENDERE ATTO che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01.01.2024;

5. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

6. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il Regolamento allegato "B";

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere agli atti successivi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 7, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ALESSANDRO MONTI

Il Segretario
DR. SSA GIULIA DI NUZZO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e .ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
GIULIA DI NUZZO



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – DECORRENZA DAL 01.01.2024

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del FINANZIARIO E TRIBUTI, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 15-03-2024

Il Responsabile del Servizio
TRUSCELLO MARTINA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – DECORRENZA DAL 01.01.2024

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 15-03-2024

Il Responsabile del Servizio
TRUSCELLO MARTINA

Eventuali note: